

238.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 53 ed emendamento) ...	10
Missioni vevoli nella seduta dell'11 dicembre 2002	3	(Sezione 5 – Articolo 41 ed emendamenti)	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 42, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	14
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 7 – Articolo 43 ed emendamento) ...	15
Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 – Articolo 45 ed emendamenti)	15
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 9 – Articolo 46 ed emendamenti)	16
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 – Articolo 47 ed emendamento) ...	17
		(Sezione 11 – Articolo 48 ed emendamento) ...	18
		(Sezione 12 – Ordini del giorno)	18
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2122-bis-B	6	Interrogazioni a risposta immediata	25
(Sezione 1 – Articolo 50 ed emendamenti)	6	(Sezione 1 – Manifestazione del movimento « no global » prevista a Genova il 14 dicembre 2002)	25
(Sezione 2 – Articolo 51 ed emendamento) ...	8	(Sezione 2 – Indirizzi politici del Governo in materia di scuola e formazione)	25
(Sezione 3 – Articolo 52 ed emendamento) ...	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Corsi di formazione per collaboratori scolastici concernenti l'assistenza agli alunni disabili)	26	Interrogazioni	30
(Sezione 4 – Iniziative concernenti i titolari di pensioni di importo non superiore al minimo)	26	(Sezione 1 – Utilizzo dei fondi comunitari di Agenda 2000 da parte della regione Sicilia) .	30
(Sezione 5 – Misure per garantire l'agibilità della rete stradale di accesso alle località montane)	27	(Sezione 2 – Piano di ristrutturazione della Consap spa)	30
(Sezione 6 – Misure di sostegno a favore dell'economia, delle zone interessate dall'eruzione dell'Etna)	27	(Sezione 3 – Misure a favore delle aziende agricole della provincia di Torino danneggiate a causa del maltempo)	31
(Sezione 7 – Iniziative a sostegno del settore agricolo danneggiato dall'eruzione dell'Etna)	28	(Sezione 4 – Sostegno finanziario al progetto Fires per la sorveglianza degli incendi boschivi)	32
(Sezione 8 – Iniziative del Governo in relazione agli esiti di una ricerca universitaria sulla pratica dell'eutanasia)	29	(Sezione 5 – Iniziative per la tutela a livello comunitario del grano duro italiano)	33
		(Sezione 6 – Servizi e provvidenze a favore degli studenti universitari italiani)	34
		(Sezione 7 – Attuazione della legge n. 508 del 1999, recante la riforma del settore dell'alta formazione artistica e musicale)	34

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 dicembre 2002.**

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alboni, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella,

Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MORETTI: « Concessione di amnistia e indulto e condono di sanzioni disciplinari » (3465);

TIDEI: « Modifiche all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di avvocature dei comuni e delle province » (3466);

ONNIS: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3467);

SARO ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento fiscale della equa ripartizione pecuniaria per ingiusta detenzione » (3468);

FOTI ed altri: « Norme per l'attribuzione delle prime quattro mensilità di

pensione non corrisposte agli insegnanti delle scuole statali collocati a riposo » (3469);

ASCIERTO: « Disposizioni in materia di destinazione e di gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali » (3470);

ASCIERTO: « Effetti delle misure patrimoniali di prevenzione nei confronti dei terzi » (3471).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 dicembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1812. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile » (*approvato dal Senato*) (3464).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DEIANA ed altri: « Norme sul cambiamento del nome e sull'adeguamento dei nomi all'identità di genere » (3031) *Parere della I Commissione;*

BUFFO ed altri: « Modifica all'articolo 176 del codice penale in materia di concessione della liberazione condizionale per decorso di tempo dal fatto costituente reato » (3380) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 » (3388) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI.*

VI Commissione (Finanze):

ERCOLE: « Disposizioni per la cessione gratuita del compendio demaniale del castello di Vigevano al comune di Vigevano » (3180) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

CAMPA ed altri: « Nuove norme per la salvaguardia e lo sviluppo di Venezia e Chioggia, della laguna e dei territori di gronda » (2959) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO: « Disposizioni per il finanziamento delle domeniche ecologiche » (3175) *Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIANELLO: « Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi eccezionali di marea nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino » (3424) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3212) *Parere delle Commissioni I, IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

PISAPIA ed altri: « Norme in materia di eutanasia » (3132) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 123).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione festival dei due mondi di Spoleto, per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 122).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni e le proposte dell'Autorità stessa in merito al disegno di legge n. 3297, recante « Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi ».

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante trasferimento all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (163).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN
MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2122-BIS-B)**

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 1)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori

nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su

proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: chiusi fino alla fine del comma con le seguenti: pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, nei luoghi chiusi di lavoro pubblici e privati destinati alla permanenza di più persone, ad eccezione di locali o aree riservate ai fumatori e come tali contrassegnati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)* *con le seguenti:* I locali riservati ai fumatori, di cui al comma 1.

50. 1. (ex 51. 1.) Zanella, Boato.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la

conferenza Stato regioni, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

50. 4. (ex 51. 8.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I gestori degli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono informare gli utenti, attraverso appositi contrassegni, se i locali sono adibiti ai fumatori o ai non fumatori o a entrambi. Negli esercizi di ristorazione aperti sia ai non fumatori sia ai fumatori devono essere adibiti a questi ultimi uno o più locali di superficie uguale o inferiore alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. I dipendenti degli esercizi di ristorazione optano volontariamente di prestare servizio nei locali riservati ai fumatori.

50. 7. (ex 51. 30.) Valpiana, Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Stato, regioni, province autonome.

50. 5. (ex 51. 9.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

50. 8. (ex 51. 5.) Valpiana, Mascia, Ruzante, Boato, Arrighi, Cento.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento della ricerca contro i tumori.

50. 2. (ex 51. 7.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 6, sostituire le parole: le organizzazioni di categoria più rappresentative *con le seguenti:* i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

50. 9. (ex 51. 6.) Mascia.

Al comma 7, dopo le parole: della giustizia e dell'interno *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

50. 10. (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e il controllo del tabagismo, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo passivo;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema del tabagismo;

c) a sostenere e coadiuvare i fumatori nei programmi per smettere di fumare.

50. 3. (ex 51. 2.) Zanella, Boato.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 2)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 51.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del

Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) – 1.* Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute).

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 4, sostituire le parole: 3693 euro con le seguenti: 100.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite;

sopprimere il comma 5.

51. 1. (ex 52. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 3)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 52.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata).

1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A tutte le regioni è assegnato un contributo straordinario di euro

10.000.000 per l'anno 2002 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite.

52. 1. (ex 53. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 4)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E
DELLA MATERNITÀ

ART. 53.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due anni ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E
DELLA MATERNITÀ

ART. 53.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Sopprimerlo.

53. 1. (ex 54. 1.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B - Sezione 5)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE

ART. 41.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa

trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la

partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura *no-profit* delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una

programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;

n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;

o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a)*, adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d)*, *e)*, *h)* e *n)*, nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b)*, garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si

esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 41.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***41. 1.** (ex 42. 2.) Zanella, Boato.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***41. 2.** (ex 42. 8 e ex 42. 23.) Fioroni, Bindi, Burtone, Mosella, Labate, Battaglia, Bressa.

Al comma 1 sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***41. 21.** (ex 42. 5.) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

41. 13. (ex 42. 24.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: attraverso le quali il Ministro fino a: possa trasformare gli, *con le seguenti:* per la trasformazione degli.

41. 3. (ex 42. 4.) Zanella, Boato.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: d'intesa *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.

***41. 4.** (ex 42. 20.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Mazzucca Poggiolini, Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: d'intesa *aggiungere le seguenti:* con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e.

***41. 5.** (ex 42. 20.) Spina Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possa trasformare *aggiungere le seguenti:* in via sperimentale.

41. 14. (ex 42. 25.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

***41. 6.** (ex 42. 3 e ex 42. 26.) Zanella, Boato, Labate, Battaglia, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

***41. 7.** (ex 42. 10.) Fioroni, Bindi, Burton, Mosella, Meduri.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: anche fra *con le seguenti:* dando priorità a.

41. 8. (ex 42. 22.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dalla comunità scientifica *aggiungere le seguenti:* appartenente alla singola fondazione o alle fondazioni aggregate in rete.

41. 16. (ex 42. 27.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: senza nuovi o maggiori oneri *fino a:* settore della ricerca sanitaria.

41. 20. (ex 42. 6. parte ammissibile) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

***41. 9.** (ex 42. 17.) Bindi.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

***41. 19.** (ex 42. 7.) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: adeguino *con le seguenti:* possano adeguare.

41. 17. (ex 42. 29.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: in quanto applicabili *fino a:* lettera b) *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

41. 10. (ex 42. 18.) Bindi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: sia composto aggiungere le seguenti: pariteticamente dal Ministro della salute e dalla regione interessata e dalle istituzioni pubbliche interessate.

41. 18. (ex 42. 30.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera p) dopo le parole: dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione, il comune e la provincia interessata.

41. 11. (ex 42. 19.) Bindi.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 6)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 42.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline).

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
42 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 42.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline).

Sopprimerlo.

42. 1. (ex 43. 1.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

***42. 2.** (ex 43. 2.) Bindi.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

***42. 6.** (ex 43. 6.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

42. 3. (ex 43. 5.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

42. 4. (ex 43. 3.) Bindi.

Al comma 1, sostituire le parole: con proprio decreto, l' con le seguenti: i criteri in base ai quali le regioni provvedono, con proprio atto, all'.

42. 7. (ex 43. 7.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: proprio decreto con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

42. 5. (ex 43. 4.) Bindi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis. (Produzione di emoderivati).
– 1. Ai fini della stipula delle convenzioni

con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

42. 01. (ex 43. 01.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 7)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

Sopprimerlo.

43. 1. (ex 44. 1.) Boato, Labate, Battaglia, Bressa.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 8)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 45.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche).

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino

assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, al secondo periodo, la parola: « trentesimo » è sostituita dalla seguente: « trentacinquesimo » e, al secondo e al terzo periodo, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici anni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche).

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

45. 4. (ex 46. 6.) Labate, Battaglia, Boato, Bressa.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali con le seguenti: sia stata pubblicata la

graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

***45. 1.** (ex 46. 100. e 46. 8.) Giulio Conti, Carrara, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali con le seguenti: sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

***45. 2.** (ex 46. 4.) Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali con le seguenti: sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

***45. 5.** (ex 46. 2.) D'Alia, Di Giandomenico.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

45. 3. (ex 46. 3.) Boato, Bressa, Amici, Labate, Battaglia.

(Approvato)

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 9)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 46.

(Istituto superiore di sanità).

1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

(Istituto superiore di sanità).

Al comma 1 sostituire le parole da: sostituendosi fino a: nella con le seguenti: attribuendo al Ministero della salute la.

46. 1. (ex 47. 1.) Fioroni, Bindi, Mosella, Burtone, Meduri.

Al comma 1, sostituire la parola: sostituendosi con la seguente: aggiungendo.

46. 2. (ex 47. 2.) Colasio, Carra, Bindi, Rusconi.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 10)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 47.

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia).

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo

studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia).

Al comma 2, sostituire le parole: nella cura e nell'insegnamento riguardanti la

con le seguenti: di trapianto di midollo osseo nella cura della.

47. 1. (ex 48. 1.) Lusetti, Giachetti.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 11)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 48.

*(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo
e sulla biomedicina).*

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

*(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo
e sulla biomedicina).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 31
luglio 2003 con le seguenti: 30 gennaio
2003.*

48. 1. (ex 49. 2.) Valpiana, Mascia.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 12)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame parlamentare al Senato si è ritenuto di inserire nel testo del provvedimento l'articolo 51 (articolo 50 nel testo della Commissione), recante

disposizioni in ordine alla tutela della salute delle persone non fumatrici, con particolare riguardo al divieto di fumare nei locali chiusi;

l'articolo in questione demanda al Governo l'emanazione di un apposito regolamento attuativo limitatamente però alle disposizioni circa le caratteristiche dei locali, degli impianti e dei cartelli di avviso, mentre appare opportuno che l'azione pubblica a tutela della salute contro i pericoli del fumo attivo e passivo assuma una dimensione ben più ampia;

l'attuale sistema dissuasorio nei confronti delle persone che fumano, determinato da divieti pubblicitari spesso aggirati e da scritte in genere assai poco leggibili circa i pericoli del fumo come quelle riportate attualmente sui pacchetti di sigarette, merita di essere migliorato e potenziato anche alla luce delle disposizioni che ora vengono introdotte;

al riguardo sono state presentate da cittadini e da associazioni degli stessi petizioni e proposte in entrambi i rami del Parlamento,

impegna il Governo

a tener conto delle indicazioni provenienti dalle petizioni e dalle proposte di cittadini singoli e di associazioni in materia di prevenzione e dissuasione del fumo;

a predisporre, nelle more della fase attuativa delle disposizioni di cui al presente disegno di legge, una più ampia azione di prevenzione e di dissuasione circa i pericoli per la salute provocati dal fumo attivo e passivo, anche mediante una più efficace segnalazione degli stessi, a partire dai pacchetti di sigarette e dalle confezioni di altri prodotti ad uso dei fumatori.

9/2122-bis-B/1. Banti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge C. 2122-*bis*-C, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, in fase di prima applicazione, i commissari straordinari ed i loro vice, in carica presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di garantire la continuità gestionale, possano fare parte, in quota alle nomine di competenza del Ministro della salute, del primo consiglio di amministrazione e per la durata dello stesso.

9/2122-*bis*-B/2. Alfredo Vito, Tagliapietra.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che ciascun nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, siano dotati di un « Codice unico di progetto », che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo una procedura definita dal CIPE;

risulta scaduto il termine previsto dal comma 2 dello stesso articolo 10 (30 settembre 2003) entro il quale il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, deve disciplinare le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1,

impegna il Governo

al fine di consentire l'attribuzione del codice unico di progetto a partire dall'anno 2003, ad assumere nel più breve tempo possibile le necessarie iniziative

affinché il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata, disciplini modalità e procedure per l'attuazione del comma 1 dell'articolo 10.

9/2122-*bis*-B/3. Saponara.

La Camera,

premesso che:

perdura lo stato di tensione esistente all'ENAV, che provoca conseguenze negative sul servizio di controllo del volo, stante la necessità di garantire stabilità e dialogo sociale e aziendale all'ENAV, attraversata da troppo tempo da una fase di grande incertezza che si riflette negativamente sul trasporto aereo in generale;

la fase di trasformazione da ente pubblico economico a società per azioni dell'ENAV è un processo che deve vedere la partecipazione attiva e responsabile dei lavoratori e necessarie garanzie da parte dell'amministratore unico dell'ENAV,

impegna il Governo

a rispettare l'accordo del 12 dicembre 2000 e ad intervenire presso l'amministratore unico dell'ENAV e successivamente presso il nuovo consiglio di amministrazione, affinché nelle relazioni sindacali vengano rispettati i contenuti dell'accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Governo e l'ENAV il 12 dicembre 2000 (accordo per la trasformazione di ENAV da ente pubblico a S.p.a.).

9/2122-*bis*-B/4. Pasetto, Duca, Di Gioia.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, viene istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio nazionale per il servizio civile;

tale Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti di enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni dello Stato coinvolte;

il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale, ha affidato alla Consulta prevista dalla legge n. 230 del 1998 le medesime competenze anche in riferimento alla legge n. 64 del 2001;

il disegno di legge in esame modifica la composizione della Consulta, rendendo la sua composizione discrezionale e sbilanciata nella rappresentanza delle parti coinvolte,

impegna il Governo

in occasione della nomina della Consulta, a scegliere i rappresentanti degli obiettori e dei volontari nell'ambito delle organizzazioni di categoria.

9/2122-bis-B/5. Ruzzante, Boato, Bressa, Amici, Leoni, Lumia.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, viene istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio nazionale per il servizio civile;

tale Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti di enti convenzio-

nati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni dello Stato coinvolte;

il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale, ha affidato alla Consulta prevista dalla legge n. 230 del 1998 le medesime competenze anche in riferimento alla legge n. 64 del 2001;

il disegno di legge in esame modifica la composizione della Consulta, rendendo la sua composizione discrezionale e sbilanciata nella rappresentanza delle parti coinvolte,

impegna il Governo

a) a nominare subito i quindici i membri previsti nella composizione della nuova Consulta;

b) a non creare maggioranze precostituite;

c) a scegliere i rappresentanti degli obiettori e dei volontari nell'ambito delle organizzazioni di categoria;

d) a far sì che della Consulta facciano parte rappresentanti di tutte le categorie richiamate dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 230 del 1998.

9/2122-bis-B/6. Amici, Ruzzante, Leoni, Lumia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 40 del disegno di legge in esame affida all'istituzione privata di alta cultura Fondazione Ugo Bordoni il compito di realizzare la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico;

la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, assegna invece le funzioni di controllo sui campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al sistema delle agenzie pubbliche regionali per la protezione dell'ambiente,

impegna il Governo

a rispettare pienamente, per quanto riguarda le competenze relative ai controlli sui campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, quanto previsto dalla legge n. 36 del 2001.

9/2122-*bis*-B/7. Vigni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 47 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione;

al comma 2 del medesimo articolo 47, tra le caratteristiche indicate per la designazione della sede non viene menzionata l'incidenza e la diffusione della patologia nella regione candidata ad ospitare il centro, nonostante tra gli ambiti d'intervento della struttura vi sia chiaramente il trattamento della talassemia, che presuppone una lunga e convalidata esperienza a contatto con i pazienti;

in Italia operano alcuni centri di eccellenza che hanno significative esperienze nell'ambito degli interventi e studi sulla talassemia; la maggior parte di essi, però, può vantare un'alta specializzazione solo in ambiti specifici, come, ad esempio, la trapiantologia di Pesaro;

viceversa, il progetto prevede ambiti più ampi, quali, come illustrato in precedenza, il trattamento della patologia, che richiederebbe un'esperienza maturata a seguito di un costante contatto con i

pazienti e competenze che possono essere acquisite solo in una regione dove la talassemia ha carattere endemico;

di fronte ai nuovi compiti nell'ambito del trattamento sarebbe necessario individuare la sede della struttura in una regione dove la patologia ha un'alta incidenza, attribuendo alla struttura compiti di coordinamento delle strutture operanti in tutto il Paese, anche per salvaguardare le importanti esperienze maturate sino ad oggi,

impegna il Governo

in fase di individuazione della sede del Centro, a tenere conto dell'incidenza e della diffusione della patologia nella regione candidata quale sede, attribuendo a quest'ultima compiti di coordinamento per le attività svolte in tutto il Paese.

9/2212-*bis*-B/8. Massidda, Marras, Cossa, Pinto.

La Camera,

premesso che:

la talassemia colpisce prevalentemente i paesi e le regioni rivierasche del Mediterraneo; in Italia colpisce in grande misura la Sardegna, dove l'incidenza della patologia vede la presenza di 1.300 malati e di 200.000 portatori;

la realizzazione in Italia di un centro per il trattamento e lo studio della talassemia rappresenta un'occasione importante per un'attività sistematica di cura e di prevenzione, che consenta di ridurre l'incidenza della patologia sulla popolazione;

la realizzazione del suddetto centro consente di mettere a frutto le importanti esperienze maturate da ospedali che da decenni portano avanti attività di ricerca, prevenzione e cura, con risultati apprezzati a livello internazionale relativamente al controllo e alla riduzione dell'incidenza della patologia;

nell'individuazione del centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia,

impegna il Governo

a privilegiare gli istituti che, oltre ad attività didattica e di ricerca, possano vantare un'adeguata esperienza relativamente all'analisi del fenomeno sul complesso della popolazione, alla prevenzione e alla cura della patologia, al raggiungimento di apprezzabili risultati nella ricerca per l'eliminazione definitiva della talassemia e nella riduzione dell'incidenza della malattia sulla popolazione oggetto di prevenzione e di cura.

9/2212-bis-B/9. Maurandi, Carboni, Cabras, Ladu, Soro.

La Camera,

premesso che l'istituto Giannina Gaslini fondato nel 1931 e la Fondazione Gerolamo Gaslini fondata nel 1949 con il compito, quest'ultima, di sostenere finanziariamente lo sviluppo dell'istituto, prefigurano le finalità della riforma degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico così come proposta,

impegna il Governo

a prevedere per l'istituto Giannina Gaslini la trasformazione in Fondazione, mediante sua integrazione nell'esistente Fondazione Gerolamo Gaslini, nel rispetto delle disposizioni del fondatore quanto a funzione e composizione degli organi statutari.

9/2122-bis-B/10. Parodi, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che con la legge n. 145 del 2001 è stata autorizzata la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:

convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedica (fatta a Oviedo il 4 aprile 1997), e del relativo protocollo addizionale;

considerando che la legge delega prescrive al Governo di emanare « uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo » vista la particolare importanza e la grande attualità di simili temi,

impegna il Governo

a procedere, con urgenza, all'emanazione dei decreti legislativi per l'attuazione della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ancor prima della scadenza della proroga fissata al 31 luglio 2003.

9/2122-bis-B/11. Bondi, Parodi.

La Camera,

premesso che una gran parte dei locali pubblici presenti sul territorio nazionale sono di dimensioni ridotte;

considerata l'impossibilità degli stessi di ammodernare i locali rendendoli così conformi alle nuove norme:

impegna il Governo

a creare, per i locali di modeste dimensioni, le condizioni affinché i gestori possano optare per una fruibilità diversificata per clienti fumatori o non fumatori, apponendo all'esterno una visibile e chiara indicazione della tipologia del locale pubblico.

9/2122-bis-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Vascon, Bellotti, Coronella, Paolone, Pezzella, Lo Presti, Catanoso.

La Camera,

vista la grave nocività del fumo attivo e passivo sulla salute;

vista la volontà del Governo di incidere strutturalmente sull'orientamento al non fumo, specie per i giovani,

impegna il Governo

a non permettere all'azienda di Stato dei tabacchi, finché apparterrà al 100 per cento allo Stato, di fare pubblicità alle sigarette.

9/2122-bis-B/**13**. Ruggieri.

La Camera,

premesso che,

il centro di specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia di cui all'articolo 47 del provvedimento in esame assume una importanza strategica vista la diffusione endemica della talassemia nella sua diffusione internazionale;

considerato che tale malattia rappresenta il problema sanitario di portata internazionale con un bacino di oltre 1.500.000 di pazienti che si incrementa ogni anno con nuove nascite;

visto che l'unica cura che riporta il paziente affetto da talassemia ad una produzione del sangue normale o sufficiente alla conduzione di una buona condizione di vita è attualmente il trapianto di midollo osseo,

impegna il Governo

a considerare quali esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale, di cui all'articolo 47, quelle di trapianto nella talassemia.

9/2122-bis-B/**15**. Lusetti, Giachetti.

La Camera,

preso atto dell'innovazione e riordino della normativa in materia idrotermale avviati con la legge 24 ottobre 2000, n. 323 « Riordino del settore termale »;

considerata l'opportunità di realizzare un intervento che si inserisca in un processo di razionalizzazione ed ammodernamento della normativa in una materia in cui, dai primi del XX secolo, si è sovrapposta una lunga serie di disposizioni normative di grado primario e secondario, afferenti ai diversi settori che presentano collegamenti con quello termale;

considerata altresì l'esigenza di riordinare la complessa normativa vigente nel settore termale per dare vita a un sistema di regole certe, in grado di adeguarsi ai cambiamenti, chiare, di facile comprensione ed applicazione;

considerata, infine, l'esigenza di tenere conto della relazione diretta esistente tra la qualità della legislazione e la dinamicità e la capacità di innovazione del sistema produttivo e del fatto che la norma giuridica non è neutra ma orienta la dislocazione di risorse materiali ed umane;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a consentire l'emanazione di un decreto legislativo recante il testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

individuazione del testo vigente delle norme con esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

9/2122-bis-B/**16**. Gambini, Sabattini, Capitelli.

La Camera,

visto l'articolo 47 che prevede l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia con annessa scuola di specializzazione, destinate rispettivamente, in via prioritaria, a pazienti e medici e altri paesi nel bacino del Mediterraneo e del medioriente;

considerato che bisogna tenere conto dell'esperienza maturata sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardante la talassemia;

impegna il Governo

perché nella individuazione della sede del centro venga tenuta in considerazione la Sicilia, in particolare il centro della talassemia dell'ospedale Cervello di Palermo in considerazione non solo della posizione geografica, ma anche e soprattutto per l'alta qualificazione scientifica e professionale del suddetto centro.

9/2122-*bis*-B/17. Lucchese, Romano.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Manifestazione del movimento « no global » prevista a Genova il 14 dicembre 2002)

BOATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre 2002, verso le ore 4 del mattino, nei pressi della questura di Genova si sono verificati due attentati dinamitardi, a poca distanza di tempo l'uno dall'altro ed il secondo di particolare gravità, essendo stato ipotizzato il reato di strage;

sabato 14 dicembre 2002 è prevista nella stessa città di Genova una manifestazione promossa da associazioni che si riconoscono nel movimento *no global* —:

quale sia la valutazione del Ministro interrogato sul grave attentato nei pressi della questura di Genova e quali siano le iniziative che intenda assumere, insieme alle attività provinciali di pubblica sicurezza, perché non si crei, in occasione della manifestazione di sabato 14 dicembre 2002 a Genova, una situazione di tensione che impedisca il tranquillo e ordinato svolgimento della preannunciata manifestazione. (3-01700)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 2 – Indirizzi politici del Governo in materia di scuola e formazione)

GRIGNAFFINI, CAPITELLI, SASSO, MARTELLA, TOCCI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, GIULIETTI, RUZZANTE, INNOCENTI e MONTECCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati si trova ad esaminare quasi contestualmente due prov-

vedimenti approvati di recente dal Senato della Repubblica, ossia la legge delega « per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale » e la legge costituzionale recante « modifiche dell'articolo 117 della Costituzione », i cui contenuti appaiono in palese contraddizione tra loro;

il quadro normativo definito dal progetto di legge costituzionale, che prefigura la devoluzione alle regioni delle competenze legislative in materia di scuola e formazione professionale, compresa la definizione degli *standard* minimi delle prestazioni, è in contraddizione con il principio stesso della discussione di un progetto che dovrà delegare il Governo a redigere uno o più decreti legislativi riguardo esattamente la definizione di questi *standard*, in base ai quali le regioni saranno in grado di legiferare e regolamentare a loro volta;

questa profonda contraddizione, unita al malessere causato dalle scelte del Governo che ha tagliato ingenti risorse finanziarie alla scuola pubblica, ha fatto sì che tutte le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di settore hanno manifestato il disagio provocato proprio dall'incertezza e dalla confusione che le norme in discussione generano rispetto agli indirizzi e ai possibili scenari che si realizzerebbero nella scuola —:

quali siano le priorità, le strategie e gli indirizzi politici e legislativi del Governo in materia di scuola e formazione. (3-01701)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 3 – Corsi di formazione per collaboratori scolastici concernenti l'assistenza agli alunni disabili)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

l'obiettivo di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili si realizza con la cooperazione di vari soggetti istituzionali, ciascuna nelle rispettive aree di competenza;

nel contesto delineato dall'attuale normativa sulla materia e sulle responsabilità che attengono alla singola istituzione scolastica, la figura del collaboratore scolastico è parte estremamente significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili; nelle varie fasi contrattuali, infatti, le mansioni di assistenza di base agli alunni disabili sono state più volte modificate e, per ultimo, sono state inserite nel profilo professionale dei collaboratori scolastici, con il trasferimento di parte di queste funzioni dagli enti locali alle scuole;

in seguito a ciò, considerata la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili e al fine di assicurare un servizio qualificato, sono stati previsti corsi di formazione per i collaboratori scolastici, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, articolo 46, in materia di funzioni aggiuntive;

ma, di fatto, i corsi di formazione per i collaboratori scolastici non sono mai stati attivati e le scuole non sono in grado di assicurare quella parte di assistenza di base di loro competenza;

intanto, con il decreto cosiddetto « *salva deficit* » del 29 novembre 2002, sono stati decurtati fondi del bilancio 2002 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono stati bloccati pagamenti per oltre un miliardo di euro, mentre, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2003, la Commissione bilancio del Senato della Repubblica ha approvato un emendamento con cui si introduce un *bonus* — per un totale di 90 milioni di euro per i prossimi tre anni — per chi chiede di iscrivere i figli in una scuola non statale —:

se non ritenga di dover intervenire urgentemente e con tutti i mezzi necessari per avviare i corsi di formazione che preparino i collaboratori scolastici allo svolgimento delle loro delicate mansioni, al fine di garantire concretamente agli alunni disabili il diritto inalienabile all'assistenza di base. (3-01702)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 4 – Iniziative concernenti i titolari di pensioni di importo non superiore al minimo)

BINDI, CASTAGNETTI, DUILIO, FIORONI, MEDURI, MOLINARI e BURTONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel 2001, ai sensi dell'articolo 70 della legge n. 388 del 2000, quasi 2 milioni e 300 mila pensionati, titolari di uno o più pensioni il cui importo non superava il minimo, hanno beneficiato del *bonus* di 154 euro (circa 300 mila delle vecchie lire) in occasione del pagamento della tredicesima;

per quanto riguarda il 2002 il *bonus* verrà tolto a circa la metà di quanti lo avevano ricevuto nel corso del 2001;

si tratta di una misura che penalizza i pensionati che percepiscono la maggiorazione sociale, in quanto la maggiora-

zione stessa è stata considerata, nell'interpretazione compiuta dal Governo, come facente parte dell'importo della pensione al minimo, contraddicendo la *ratio* della norma prevista con la legge finanziaria per il 2001;

la maggiorazione sociale della pensione è un intervento assistenziale ed esente da Irpef, mentre l'importo della pensione e dell'integrazione al minimo costituiscono reddito assoggettabile ad Irpef;

le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil si sono mobilitate e hanno indetto iniziative di protesta, chiedendo il ripristino del *bonus* per i titolari che sono stati ingiustamente privati di tale misura;

l'azione di questo Governo penalizza i pensionati, in quanto oltre al mancato rinnovo del *bonus* per un milione di pensionati, intende abolire la differenziazione della *no-tax area*, non rifinanzia il fondo per la non autosufficienza, ripristina i *ticket* sulla diagnostica e sulla farmaceutica;

molti dei soggetti interessati dalle misure decurative di cui sopra si trovano gravati da una condizione di non autosufficienza e quindi privi di risorse e servizi, con gravi ripercussioni a carico delle famiglie;

il fondo per la non autosufficienza, ai sensi della legge n. 328 del 2000, non è stato rifinanziato —:

in base a quali criteri la maggiorazione sociale della pensione sia stata considerata parte dell'importo della pensione al minimo, ai fini della mancata corresponsione della misura di cui alla legge n. 388 del 2000, e se sia intenzione del Governo rifinanziare il fondo per la non autosufficienza ai sensi della legge 328 del 2000.

(3-01707)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 5 – Misure per garantire l'agibilità della rete stradale di accesso alle località montane)

SCHERINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la stagione sciistica, ormai avviata, rappresenta una risorsa fondamentale ed insostituibile per l'economia delle zone montane;

molte località alpine negli anni passati, a causa dell'insufficiente innevamento derivato dai cambiamenti climatici, hanno potuto usufruire di una stagione turistica particolarmente breve con danni economici notevoli, per cui la stagione 2002-2003 rappresenta un'occasione da non perdere per il loro rilancio economico;

le forti precipitazioni che hanno interessato l'arco alpino nelle scorse settimane hanno prodotto gravi danni alle vie di comunicazione a causa di numerose frane e smottamenti di terreno —:

quali azioni di propria competenza siano state intraprese e quali misure si intendano adottare per garantire la piena agibilità della rete stradale di accesso alle località montane e, in particolare, alle località sciistiche.

(3-01703)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 6 – Misure di sostegno a favore dell'economia delle zone interessate dall'eruzione dell'Etna)

LA RUSSA, FATUZZO, CATANOSO, STRANO, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANNELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA,

CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, FASANO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHI-GLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LA-MORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LAN-DOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MI-GLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSI-TANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTAN-CHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, TAGLIA-LATELA, TRANTINO, VILLANI MI-GLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le continue eruzioni dell'Etna, comin-ciate il 27 ottobre 2002, stanno mettendo in ginocchio la Sicilia orientale e nella notte del 9 dicembre 2002 si sono aperte altre due bocche eruttive a 2800 metri, con conseguenti colate vivacemente alimentate con emissione di fontane di lava e *gas* e con la formazione di una colonna di cenere alta 4.300 metri;

l'Istituto nazionale di geofisica e vul-canologia ha rilevato che l'energia del vulcano è elevata e la fase eruttiva non si è ancora conclusa;

la nube di polvere lavica, irrilevabile dagli strumenti di bordo e dai *radar*, e la cenere depositatasi sulle piste hanno bloc-cato il funzionamento dell'aeroporto di Fontanarossa, che, a tutt'oggi, è attivo a singhiozzo, con periodi di chiusura con-secutiva anche di quattro giorni;

la cenere vulcanica ha bruciato quasi l'ottanta per cento della produzione di ortaggi e i danni agli agrumi sono in continuo aumento, penalizzando pesante-mente l'economia della provincia catanese e siracusana, dove si producono quasi un terzo delle arance italiane;

l'accertamento dei danni è in conti-nua evoluzione e la campagna agrumicola

è seriamente compromessa, tanto che Coldiretti, Confagricoltura e tutte le asso-ciazioni della filiera agricola hanno chiesto interventi di sostegno agli imprenditori agricoli, i quali hanno sospeso la raccolta del prodotto, con conseguenti gravissime ricadute sulle famiglie che vivono di lavoro stagionale e che, quindi, hanno perduta l'unica significativa occasione di lavoro;

le camere di commercio della Sicilia, oltre che per gli operatori dell'agricoltura, chiedono urgenti aiuti sia per gli operatori del settore turistico e alberghiero, danneg-giati dalle innumerevoli disdette dei turisti e dalla revoca di importanti convegni in-ternazionali a causa dell'incertezza dei voli, sia per gli operatori delle piccole attività commerciali, le cui vendite subi-scono una grave flessione, da un lato per la carenza di rifornimenti e dall'altra per il drammatico e comprensibile calo della domanda; inoltre, in tutti i settori la clientela nazionale ed internazionale sta rescindendo i contratti di fornitura a causa della difficoltà a consegnare le merci nei tempi stabiliti —:

se il Governo non ritenga opportuno proclamare anche per Catania e per tutta la zona interessata lo stato di calamità naturale, quali misure straordinarie di sostegno all'economia locale intenda adot-tare e se non ritenga, infine, di prevedere l'ipotesi di una sospensione dei pagamenti delle imposte dirette e indirette, dei tributi locali e delle rate di mutui e prestiti bancari. (3-01704)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 7 — Iniziative a sostegno del settore agricolo danneggiato dall'eruzione dell'Etna)

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la grave situazione venutasi a deter-minare a seguito dell'eruzione dell'Etna ha

interessato non solo i comuni della provincia di Catania, ma anche quelli limitrofi delle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina;

la caduta di lapilli e ceneri ha danneggiato gran parte della produzione agricola delle suddette aree —:

una volta accertata la sussistenza dei danni provocati dall'attività del vulcano, quali provvedimenti intenda adottare il Governo per risolvere la grave crisi agricola determinatasi nelle province siciliane. (3-01705)

(10 dicembre 2002)

(Sezione 8 - Iniziative del Governo in relazione agli esiti di una ricerca universitaria sulla pratica dell'eutanasia)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'eutanasia è considerata illegale nel nostro ordinamento giuridico e chi la pratica incorre nell'accusa di omicidio *ex* articolo 575 codice penale, anche qualora il paziente dovesse risultare consenziente (articolo 579 codice penale), ovvero nell'accusa di istigazione o aiuto al suicidio (articolo 580 codice penale);

il codice deontologico dei medici, all'articolo 36, vieta l'eutanasia, affermando che il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte;

da una ricerca condotta dal centro di bioetica dell'Università Cattolica di Milano in una ventina di reparti di terapia intensiva milanese è emerso che il 3,6 per cento dei medici ha praticato l'eutanasia attiva, che il 38,6 per cento dice di aver attuato la sospensione delle cure almeno una volta e che il 42 per cento dei medici fa spesso ricorso all'eutanasia passiva;

in nessun caso di eutanasia passiva l'atto del medico è stato riportato sulla cartella clinica;

l'eutanasia passiva è stata praticata anche in assenza del consenso del paziente, eventualmente espresso prima della perdita della coscienza e dell'aggravamento delle condizioni di vita;

quasi il 50 per cento di coloro che hanno praticato l'eutanasia passiva dichiara di non aver coinvolto i familiari della vittima nella decisione;

il problema dell'eutanasia presenta dense implicazioni non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo etico, sanitario e sociale —:

come il Ministro interrogato intenda affrontare la situazione emersa dall'indagine del centro di bioetica dell'Università Cattolica di Milano, tutelando i diritti del malato e dei familiari all'informazione, all'auto-determinazione e al rispetto della vita in ogni fase dell'esistenza umana.

(3-01706)

(10 dicembre 2002)

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Utilizzo dei fondi comunitari di Agenda 2000 da parte della regione Sicilia)**A)**

BURTONE e MEDURI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la regione Sicilia ha raggiunto solamente l'8,2 per cento di spesa dei fondi dell'Unione europea da utilizzare entro il mese di ottobre 2002;

si tratta di 82 milioni di euro rispetto ai quasi 1000 milioni di euro di Agenda 2000 che la Sicilia ha da spendere per opere e settori finalizzati al rilancio dell'economia territoriale;

la capacità di spesa (o meglio l'incapacità di spesa) del governo siciliano desta molte preoccupazioni sul rischio che ad ottobre 2002 una cospicua parte di questi fondi venga destinata ad altre regioni europee;

in considerazione del volume d'impegno e facendo una proiezione per i mesi a venire fino ad ottobre 2002, ben 300 milioni di euro rischiano di andare perduti;

ad esempio, per il fondo Feoga, quello per l'agricoltura e la pesca, che per il territorio siciliano riveste una rilevanza notevole in riferimento ai settori interessati, nel biennio 2000 –2001 lo stato di spesa certificato è pari allo 0,66 per cento;

inadempienze, ostacoli burocratici e incapacità politica stanno compromet-

tendo, come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali, la spesa nel settore idrico, dei rifiuti, delle politiche urbane, della mobilità e dell'innovazione —:

quali iniziative intenda adottare il Governo nei confronti della regione Sicilia per evitare che vadano perduti i fondi dell'Unione europea di Agenda 2000 e accelerare l'utilizzo degli stessi nei settori di maggiore rilevanza per il territorio, a partire dall'emergenza idrica. (3-01120)
(20 giugno 2002)

(Sezione 2 – Piano di ristrutturazione della Consap spa)**B)**

PISTONE e BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo è orientato a privatizzare tutto ciò che è privatizzabile ovvero ad affidare in *out-sourcing* le possibili varie attività e intende, altresì, accelerare ed estendere la vendita del patrimonio immobiliare di Stato;

dal « Patto per l'Italia », firmato tra Governo e parti sociali il 5 luglio 2002, emerge tra i punti più qualificanti « l'innalzamento del tasso di occupazione, la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni e la crescita dimensionale delle imprese »;

il ministero dell'economia e delle finanze ha, di fatto, avviato un piano di « ristrutturazione » della Consap spa, che, in realtà, sembra tradursi in un piano di vera e propria « polverizzazione » della stessa;

Consap spa, la concessionaria pubblica che opera in regime privatistico quale società per azioni, con azionista unico il ministero dell'economia e delle finanze, costituita il 1° ottobre 1993, a seguito della privatizzazione dell'Ina, per la gestione di tutte le attività pubblicitarie che l'Ina stessa garantiva per conto dello Stato (fondi di garanzia e solidarietà), nonché per la restituzione delle cessioni legali alle compagnie aventi diritto, anche tramite la vendita degli immobili dati in garanzia (per complessivi circa 3000 miliardi di vecchie lire), con specifica delibera del consiglio di amministrazione nell'ottobre 1996 ha ampliato le proprie attività con la valorizzazione e la vendita di beni immobiliari del ministero della difesa, dell'Enpals e della provincia di Bari;

coniugando le proprie risorse umane e finanziarie con le attività assicurative ed immobiliari, Consap spa ha sempre chiuso i propri bilanci in attivo, tanto che, anche per l'anno 2001, ha fatto registrare un saldo positivo di circa 50,7 miliardi di vecchie lire ed è certo, dai primi dati, un bilancio positivo anche per il 2002;

grazie alla gestione oculata del fondo di garanzia per le vittime della strada (a costo zero per lo Stato), si è avuto l'abbassamento dell'aliquota che le imprese devono versare per la responsabilità civile auto dal 4 per cento al 3 per cento, invertendo il *trend* precedente;

il 20 settembre 2002, l'amministratore delegato della Consap ha dichiarato quanto segue: 1) ogni attività immobiliare per conto della pubblica amministrazione deve cessare; 2) è stato dato il massimo impulso all'area cessioni legali per condurre in porto, nel più breve tempo possibile, le trattative con le imprese di assicurazione ed altrettanto deve avvenire per la dismissione del residuo patrimonio immobiliare; 3) nel futuro di Consap spa non è prevista la presenza di attività immobiliari patrimoniali, né è possibile, allo stato attuale, ipotizzare la sorte del personale collegato alla menzionata attività (circa il 60 per cento dell'azienda);

entro dicembre 2002 il suddetto piano di ristrutturazione dovrà essere completo ed al massimo entro due anni l'operazione sarà completata —:

quale sia il piano industriale effettivo e, in relazione ad esso, quali misure intenda adottare al fine di tutelare l'importante patrimonio professionale che, in tutti questi anni, in Consap spa si è andato a consolidare, anche a garanzia dell'utenza, favorendo una seria ed effettiva ristrutturazione dell'azienda stessa, senza alterarne l'identità. (3-01458)

(9 ottobre 2002)

(Sezione 3 – Misure a favore delle aziende agricole della provincia di Torino danneggiate a causa del maltempo)

C)

MERLO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la grandinata dei primi di settembre 2002 nella provincia di Torino è stata, per l'ennesima volta, un vero flagello per la frutticoltura, provocando danni di ingenti proporzioni e mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di centinaia di aziende;

nella sola zona della bassa Val Pellice, che comprende i comuni di Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile e Cavour, l'effetto devastante sul territorio è stato tale da non avere confronti con gli ultimi anni, sia per vastità che per intensità;

le aziende agricole interessate solo in questo angolo della provincia di Torino sono oltre 300 e gli ettari danneggiati da grandine e vento sono stati stimati attorno ai 2.000, con una perdita complessiva che sfiora i 9 milioni di euro;

alcuni frutteti, inoltre, sono stati abbattuti dalla potenza delle raffiche di vento con danni che vanno oltre la perdita di produzione per l'annata, causando, per molte aziende agricole, una situazione insostenibile, considerando i danni già subiti

con le grandinate del 2000 e le gelate della primavera 2001. La situazione economica per molte imprese agricole risulta a questo punto francamente difficile, avendo tali aziende sostenuto per tre annate le spese di produzione, gli ammortamenti ed i contributi previdenziali, senza incassare un'adeguata remunerazione a causa della perdita parziale, e in alcuni casi totale, del prodotto;

ora, alla luce di questa situazione assai diffusa nel nostro Paese, le misure di sostegno tradizionali rischiano di essere inefficaci e prive di reale incidenza, come gli effetti prodotti dalla legge n. 185 del 1992. Sono inadeguati gli importi percepiti dalle aziende in seguito ai danni subiti, con enormi ritardi per quanto riguarda l'erogazione da parte delle regioni con relativo trasferimento statale; è troppo oneroso, inoltre, l'espletamento della pratica burocratica con reali difficoltà per le aziende di accedere, dopo essere state colpite per quattro annate consecutive, ad ulteriori mutui, mancando i fondi per restituire le annualità dei mutui 1999 e 2000 —:

a fronte, pertanto, di un quadro preoccupante per il futuro di moltissime aziende agricole della provincia di Torino, come ritenga di procedere per aggirare le difficoltà incontrate con le misure legislative attuali senza penalizzare ulteriormente un settore decisivo per la stessa economia del nostro Paese. (3-01329)

(3 settembre 2002)

(Sezione 4 – Sostegno finanziario al progetto Fires per la sorveglianza degli incendi boschivi)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, MEROI e FATUZZO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in Europa, ogni anno, si sviluppano circa 45.000 grandi incendi boschivi che distruggono interi ecosistemi;

negli anni 1998 e 1999, nella sola area mediterranea, 159.000 incendi, ancorché di dimensioni modeste, hanno coinvolto e danneggiato circa 750.000 ettari, per metà coperti da boschi e da foreste;

i Paesi che detengono il triste primato del numero di incendi sono Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia;

nel nostro Paese, nell'anno 2000, si sono verificati 8.595 incendi che hanno interessato 114.648 ettari, di cui 58.234 di boschi e foreste;

nel periodo invernale, normalmente, gli incendi scoppiano soprattutto nelle regioni alpine, mentre nel periodo estivo prevalentemente nelle regioni del centro-sud;

in Liguria, per le particolari condizioni climatiche, gli incendi si sviluppano lungo tutto l'arco dell'anno;

le regioni più colpite dal fenomeno degli incendi boschivi sono la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Calabria e la Sardegna;

è noto che gli incendi sono in maggioranza di natura dolosa, anche se è ancora pesante la componente causale dovuta alla disattenzione e alla più assoluta mancanza di senso civico;

con il precipuo intento di contenere i danni provocati dagli incendi boschivi sono stati avviati approfonditi studi basati sullo sfruttamento delle tecnologie satellitari;

fra questi studi spicca il progetto *Fires*, recentemente realizzato dalla divisione osservazione della terra di Telespazio (gruppo Telecom Italia), *leader* nel settore delle attività spaziali e delle comunicazioni satellitari;

il progetto è stato realizzato in collaborazione con *Météo-France* ed ha come finalità quella, importantissima, di fornire informazioni dettagliatissime, provenienti da dati telerilevati da satellite, a tutte le associazioni e organizzazioni nazionali che

hanno titolo per partecipare alla sorveglianza ed alla lotta al fenomeno degli incendi boschivi;

in particolare, i soggetti destinatari di tale progetto sono il centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile in Italia e il *Centre interrégional de coordination des opérations de sécurité civile* in Francia;

le organizzazioni di protezione civile che operano sul territorio nazionale possono espletare i loro compiti con particolare efficacia soltanto se dispongono di indicazioni affidabili sulle aree a rischio, derivanti da informazioni più accurate e con maggiore dettaglio spaziale sullo stato della vegetazione;

la tecnologia satellitare si offre certamente come tecnologia efficace per disseminare di informazioni che, per frequenza, omogeneità ed esattezza, consentono di intervenire con immediatezza, se non di prevenire l'incendio boschivo;

si prevede che entro la fine del 2002 si possa utilizzare un prototipo di tale sistema, che, sulla scorta della precisione dei dati, dovrebbe consentire la possibilità di intervento sull'incendio quando quest'ultimo è ancora abbastanza circoscritto e con un ritardo massimo, rispetto al momento iniziale dell'incendio medesimo, di 15 minuti;

appare evidente la straordinaria utilità della nuova tecnologia e la necessità di intervenire per ridurre quanto più possibile i tempi di realizzazione del prototipo di sistema, affinché il territorio nazionale venga monitorato quotidianamente offrendo a tutte le organizzazioni che si occupano degli incendi boschivi la possibilità di contenere i danni in misura straordinariamente maggiore rispetto a quanto è stato possibile fino ad oggi —:

se il ministero delle risorse agricole e forestali abbia parte, o comunque intenda aver parte, nella realizzazione del progetto *Fires* e, in caso affermativo, se non ritenga di dover intervenire, anche con risorse finanziarie proprie, al fine di

accelerare nella misura massima possibile la definizione del progetto e la realizzazione del prototipo del sistema, tenuto conto della necessità di adottare le tecnologie più sofisticate per contenere i danni materiali ed ambientali immensi provocati dal ripetitivo fenomeno degli incendi boschivi. (3-01381)

(18 settembre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per la tutela a livello comunitario del grano duro italiano)

E)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

secondo il presidente di Confagricoltura Augusto Bocchini, diventa estremamente difficile sostenere la politica della qualità senza attivare un forte impegno per difendere la produzione di grano duro;

laddove venissero meno gli aiuti per questo importante settore produttivo, l'intera filiera della pasta rischierebbe di subire gravi conseguenze, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, grande produttore di grano duro;

appare superfluo evidenziare la straordinaria importanza della filiera della pasta per l'economia italiana e per la stessa immagine del nostro Paese, sicché è comprensibile che da parte delle organizzazioni degli agricoltori si manifestino perplessità e preoccupazioni, che è bene, se possibile, fugare con stringenti argomentazioni e con la descrizione analitica della strategia che il Governo italiano intende adottare per la tutela del grano duro;

l'intesa di Bruxelles, che congela sino al 2006 l'agricoltura europea, unita all'incertezza che grava sulla riforma di medio termine della politica agricola comune, soprattutto in ordine al riequilibrio della

politica agricola comunitaria a favore dei prodotti mediterranei, richiede pronti chiarimenti;

il Ministro interrogato, peraltro, ha manifestato un ragionevole ottimismo in relazione alla revisione di medio termine —:

quali siano le ragioni di ottimismo che superano, o dovrebbero superare, le perplessità manifestate da Confagricoltura in ordine alle conseguenze degli accordi di Bruxelles in relazione alla revisione di medio termine della politica agricola comune. (3-01551)

(5 novembre 2002)

(Sezione 6 – Servizi e provvidenze a favore degli studenti universitari italiani)

F)

VOLONTÈ, RANIELI e DORINA BIANCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con diverse e successive disposizioni normative (legge n. 390 del 1991, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1994, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, legge n. 40 del 1998 e decreto ministeriale del 4 agosto 2000) sono state stabilite l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, nonché la possibilità per gli studenti stranieri di fruire, per concorso, dei servizi e delle provvidenze previste nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani;

condizione per poter accedere a tali provvidenze è la valutazione di merito e delle condizioni economiche degli studenti;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 dispone, altresì, che, per le matricole, il requisito richiesto per accedere ai benefici sia il solo reddito, mentre il merito sia accertato solo

successivamente durante il percorso universitario e che, inoltre, i benefici acquisiti, fermo restando i requisiti, vengano mantenuti per tutto il periodo degli studi universitari;

risulta evidente che gli studenti italiani si trovano, a causa della diversa differenza di redditi familiari dichiarati, fortemente svantaggiati rispetto ai loro colleghi stranieri;

detta anomalia si evidenzia maggiormente nelle assegnazioni di posti alloggio per le matricole fuori sede. Un esempio è fornito dall'università « La Sapienza » di Roma, presso la quale, nell'anno accademico 2000/2001, su 267 posti alloggio destinati agli studenti iscritti ai primi anni 115 sono stati assegnati a studenti stranieri, mentre per l'anno accademico 2002/2003 su 183 posti a disposizione solo 13 sono andati a studenti italiani e i restanti 170 agli stranieri —:

quali provvedimenti intenda assumere per prevenire un *trend* che nei prossimi anni non consentirà più agli studenti italiani di poter usufruire del servizio di posti alloggio;

se non ritenga opportuno, al fine di ovviare a tale situazione non equanime, determinare delle quote paritarie tra studenti stranieri e studenti italiani all'interno delle quali far valere i requisiti di merito e economici richiesti dalle citate disposizioni normative. (3-00619)

(29 gennaio 2002)

(Sezione 7 – Attuazione della legge n. 508 del 1999, recante la riforma del settore dell'alta formazione artistica e musicale)

G)

PISTONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

non c'è stata nessuna proposta di regolamento che sia pervenuta per la co-

siddetta attuazione della legge n. 508 del 1999, legge di riforma del settore dell'alta formazione artistica e musicale;

come si evince dall'articolo 2, comma 7, della suddetta legge, i regolamenti o il regolamento da emanare avrebbe dovuto disciplinare notevoli questioni, fino ad ora rimaste sospese, quali: *a)* i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; *b)* i requisiti di idoneità delle sedi; *c)* le modalità di convenzionamento; *d)* le procedure di reclutamento del personale; *e)* i criteri per l'adozione degli statuti di autonomia; *f)* le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione; *g)* il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

tale ritardo penalizza un settore che, per troppi versi, è ai margini all'interno del settore dell'alta formazione e che invece è importantissimo per la vita culturale del nostro Paese;

è necessario e quanto mai opportuno dare avvio ad una concreta trasformazione delle attuali accademie e conservatori in istituzioni superiori di grado universitario;

solo attraverso questa trasformazione si potrà pensare di rilanciare realmente il futuro di queste istituzioni che, al momento, sia per quanto riguarda la condizione dei docenti che per quella degli studenti, è pericolosamente penalizzante rispetto al resto dell'Europa, dove esistono analoghe istituzioni di grado universitario —:

quale sia la linea che intenda adottare nei confronti del settore dell'alta formazione artistica e musicale, considerata pure l'agitazione che si sta avendo all'interno del settore, con diverse istituzioni accademiche occupate, tra cui la stessa Accademia di belle arti di Roma, i cui studenti chiedono insistentemente il riconoscimento di laurea per il titolo finale e i cui docenti chiedono con altrettanta insistenza per sé il ruolo universitario. (3-01039)

(5 giugno 2002)

CENTO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli studenti dell'Accademia delle belle arti di Roma e di tutta Italia dal mese di maggio 2002 stanno occupando la sede dei loro istituti per protestare affinché venga finalmente e ufficialmente riconosciuto a questi istituti un ruolo centrale nel panorama culturale del nostro Paese;

la legge n. 508 del 1999, recante « Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », è la prima dopo 70 anni ad essere stata approvata in questa materia, ma resta disattesa per la mancanza dei regolamenti ministeriali che la attuino, poiché la stessa, all'articolo 2, comma 7, demanda ad uno o più regolamenti la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni in oggetto;

ad agosto 2001 le competenti commissioni di Camera e Senato si trovarono ad esprimere parere favorevole allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante « Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamento delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 », già peraltro passato al vaglio del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

a novembre 2001 il Ministro interrogato presentò una nuova versione, ampiamente modificata, dello schema presentato nel mese di agosto 2001, ricevendo il parere assolutamente negativo del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

a febbraio 2002 il Ministro interrogato ha presentato un'ulteriore nuova versione del regolamento, che riceve dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale alcune osservazioni, ma il Ministro interrogato decide successiva-

mente di ritirare tale schema e di presentarne un ennesimo che viene approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2002;

anche in quest'ultimo caso il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale esprime parere fortemente negativo, poiché, ed è questa la cosa più grave, si impone addirittura un presidente del consiglio di amministrazione di nomina ministeriale, in palese contraddizione con lo spirito della legge n. 508 del 1999 e con i pareri espressi precedentemente dal Parlamento e in violazione del principio di autonomia stabilito dall'articolo 33 della Costituzione;

nessun altro dei diversi regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 è stato fino ad oggi emanato;

gli studenti vogliono denunciare una situazione giuridica inaccettabile e pertanto manifestano l'esigenza improrogabile che gli istituti di alta formazione artistica e musicale siano riformati a livello strutturale, didattico e amministrativo in senso universitario, che possano cioè rilasciare titoli di laurea a tutti i livelli, nonché rilasciare le relative specializzazioni e dottorati di ricerca, che le modalità di finanziamento, alle suddette istituzioni, siano uguali a quelle riservate all'università e che venga immediatamente ritirato il regolamento annesso alla legge n. 508 del 1999, approvato già dal Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2002 —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché il Governo possa procedere al più presto all'elaborazione di un nuovo schema di regolamento attuativo previsto dalla legge n. 508 del 1999 e da presentare al Parlamento, di modo che le commissioni competenti possano valutarne la rispondenza ai principi della stessa legge e a quelli della Costituzione, ridando così dignità alle Accademie delle belle arti di tutta Italia e, soprattutto, ai loro studenti che già dal prossimo anno accademico potrebbero, con l'attuazione della riforma, finalmente ottenere titoli di studio asso-

lutamente equiparati a quelli rilasciati dalle istituzioni universitarie, italiane ed estere;

quali provvedimenti intenda intraprendere per far sì che venga ritirato al più presto lo schema di regolamento annesso alla legge n. 508 del 1999 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2002, perché esso, se giungesse a fine *iter*, determinerebbe il definitivo annullamento dell'autonomia garantita alle istituzioni riformate dall'articolo 33 della Costituzione italiana e dalla nuova configurazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, espressa appunto dalla legge n. 508 del 1999. (3-01693)

(9 dicembre 2002)

(ex 4 -03157 dell'11 giugno 2002)

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 508 del 1999 si sono posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Con tale riforma i suddetti vengono a configurarsi come istituti di alta cultura e in tal modo l'Italia si avvicina a *standard* più congrui con l'attuale scenario europeo;

nella seduta del 3 agosto 2001, la VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati ha approvato lo schema del primo regolamento, quello fondamentale, che definisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle Accademie e dei Conservatori, dando finalmente il via ad un processo di crescita e differenziazione dei suddetti istituti. La stessa riforma, in virtù dell'articolo 2, conferisce compiti di « alta formazione » e specializzazione artistica e musicale a tali istituti, collocandoli in una posizione di pari dignità rispetto agli atenei;

il suddetto regolamento, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera *f*), della legge e posto anche in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, attribuisce a queste « istituzioni di alta cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi »;

il Consiglio di Stato, in data 26 febbraio 2001, aveva, del resto, richiesto al Ministro interrogato precisazioni, sollecitando « un piano dell'intero sistema dell'attuazione della riforma », ed anche indicazioni circa i regolamenti da emanare, la loro successione temporale, gli specifici principi e i criteri direttivi sui quali ciascuno schema dovrà essere principalmente basato;

il Governo aveva quindi predisposto tale piano impegnandosi formalmente in Commissione ad emanare i cinque regolamenti attuativi del comma 7 dell'articolo 2. Ricordando che, secondo il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam), dovrebbe essere consentito alle Accademie ed ai Conservatori l'esercizio del potere statutario

prima della relativa trasformazione, tali istituti, pur apprezzando la disponibilità e le intenzioni espresse dal Governo, sono vivamente preoccupati per il complicato *iter* attuativo, irto di ostacoli che spesso confliggono con lo spirito e la lettera della legge di riforma;

tale situazione di stasi, infatti, compromette lo sviluppo delle istituzioni di alta cultura, nonché nuoce ai nostri studenti, impossibilitati all'acquisizione di quei titoli paritari e spendibili in Europa, previsti dalla legge 508 del 1999, diversamente dai loro colleghi europei —:

quali misure intenda adottare per predisporre, conseguentemente con gli impegni assunti, in un arco di tempo ristretto, gli schemi di regolamento attuativi della legge 508 del 1999, colmando il vuoto normativo che penalizza l'autonomia e l'attività stessa degli istituti interessati. (3-01694)

(9 dicembre 2002)

(ex 4 -01123 del 23 ottobre 2001)